

C. n. 96

Ponte Buggianese (PT), 28 novembre 2023

Ai genitori e ai tutori legali degli alunni
Al personale docente e ATA
Alla DSGA
Alla Bacheca del Registro Elettronico
Al Sito WEB della scuola/Atti

OGGETTO: **Conversione in legge del "decreto Caivano" – Rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico**

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'**articolo 12** (sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie), relativo al **rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico**, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, con detto articolo:

- è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (**Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione**) al fine di recepire e armonizzare le previsioni normative susseguitesi nel tempo in relazione all'obbligo di istruzione e la cui base legislativa è l'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Esso detta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

○ punto 4): *Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.*

- è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la **reclusione fino a due anni** in caso di **violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la **reclusione fino a un anno** quando le assenze ingiustificate



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Comune di Chiesina
Uzzanese

del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire **elusione dell'obbligo scolastico** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);

- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo cui "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

In considerazione dell'introduzione di tali misure volte al rispetto dell'obbligo dell'istruzione dei minori e di termini stringenti sul controllo delle assenze si invitano i coordinatori di classe al controllo sistematico delle stesse tramite registro elettronico segnalando alla scrivente le situazioni da attenzionare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonia SUPPA)